

Manufatti abusivi e distanze tra costruzioni

Data di pubblicazione: 12/01/2016

Il TAR Campania, Sez. II, con sentenza 5 novembre 2015, n. 5164, ha chiarito che la presenza di un manufatto abusivo non può essere di ostacolo allo *ius aedificandi* del confinante che abbia presentato un progetto in conformità a quanto previsto dalle norme locali e statali.

Qualora, infatti, si ritenesse che la distanza legale debba essere misurata tenendo conto anche delle opere abusive confinanti, si verrebbe al risultato aberrante che, a causa dell'illecito ampliamento dell'edificio in proprietà altrui, il confinante si vedrebbe costretto ad arretrare il proprio manufatto rispetto alla sua legittima ubicazione originaria.

La sentenza si allinea all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“l'abuso edilizio, allorquando occorre valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare, pena il capovolgimento, e quindi la vulnerazione, di ogni ordinario criterio discrezionale delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite”* (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1874; Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2015, n.3968).